



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 267/2023

nel giudizio iscritto al n. 62938 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

- 1) Zoni Larissa, cod. fisc. ZNOLSS71D62I441P, nata a Saronno (VA) il 22 aprile 1971 e residente a San Giuliano Terme (PI) in via Ugo Foscolo n. 24, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Jenny Guidoccio, presso il cui studio, sito a Pisa in via San Martino n. 77, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
jenny.guidoccio@pecordineavvocatipisa.it;
- 2) Altamore Gesualdo Daniele Maria, cod. fisc. LTMGLD61L08D960U, nato a Gela (CL) in data 8 luglio 1961 e residente a Pisa (PI) in via G. Paolo Gamera n. 6, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avvocati Laura Marras ed Alessandro

Bertani, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultimo, sito a Lucca in via Borgo Giannotti n. 109, con i

seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle

notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.alessandro.bertani@legalmail.it;

lauramarras@ordinevvocatiroma.org;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 5 luglio 2023, il relatore e il P.M., nella

persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi, nonché l'avv. Alessandro

Bertani per il convenuto Altamore Gesualdo Daniele Maria e l'avv.

Francesco Gesess, in sostituzione dell'avv. Jenny Guidoccio, per la

convenuta Zoni Larissa;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Zoni Larissa

ed Altamore Gesualdo Daniele Maria, chiedendone la condanna al

risarcimento del danno in favore della Scuola Normale Superiore di

Pisa, nella misura complessiva di € 11.587,44, da ripartirsi nella misura

del 50% cadauno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data

dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della

sentenza di condanna, oltre al pagamento in solido delle spese

processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che i due convenuti, nei

rispettivi ruoli la prima di RUP e di responsabile dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità, il secondo di dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa, avrebbero proceduto all'acquisto di numerose videocamere ad alta definizione per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati, senza poterle effettivamente installare per mancanza del previo accordo sindacale, necessario per la sorveglianza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 4 St. Lav., ovvero dovendole successivamente disinstallare a causa delle proteste del personale dipendente.

In particolare, con decreto del dirigente dott. Altamore (all. 1 alla cit.), la Scuola aveva dapprima aderito alla convenzione Consip "*Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – lotto 2*", concernente la manutenzione del sistema esistente, l'ampliamento del numero delle telecamere e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi già a disposizione, dietro il pagamento della somma di € 6.000,00 (all. 2); con lo stesso decreto, era stata nominata RUP la dott.sa Zoni, quale responsabile dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità.

Successivamente, era stato acquisito il progetto preliminare di Telecom Italia (all. 4), che prevedeva di installare n. 165 nuove telecamere, in aggiunta a quelle già esistenti, nonché 13 *network video recorder*, da distribuire tra i quindici edifici che compongono il complesso della Scuola Normale Superiore di Pisa.

A fronte del progetto, l'Amministrazione emetteva così un ordine diretto di acquisto (n. 4096301 del 19.1.2018), a firma del dirigente dott. Altamore, per un importo di € 297.225,27 (all. 3). Dopo il collaudo, del

quale era responsabile la dott.sa Zoni, veniva rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, per un totale di € 243.627,27.

In calce al verbale di collaudo, si dava atto che l'installazione era stata interrotta "*causa relazioni sindacali*", aggiungendo che "*appena possibile*" sarebbero stati ripresi i lavori.

Come precisato dalla Scuola su richiesta della Procura erariale, in esecuzione del contratto erano state acquistate n. 165 telecamere, ma ne erano state installate soltanto 63 (nota del 4.8.2020, all. 3), giacché, secondo quanto successivamente chiarito dalla stessa dott.sa Zoni, non si era pervenuti ad un accordo sindacale sull'installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza e, di contro, in alcuni casi si era dovuto procedere a disinstallare quelle già piazzate (cfr. verb. audizione del 7.9.2020, in atti).

Infatti, la RSU sindacale si era opposta con decisione, facendo presente per iscritto che non erano previste nuove installazioni nel contratto integrativo del 26 luglio 2017, vigente in quel momento; aveva aggiunto che alcune delle telecamere erano orientate su postazioni di lavoro e che, in mancanza di accordo, era palese la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sicché occorreva rimuovere i dispositivi con urgenza, in attesa di un nuovo tavolo di contrattazione, richiesto invano più volte fino al mese di maggio.

Nonostante la mancata installazione di parecchi dei dispositivi, il 13 febbraio 2019 veniva emesso un ordinativo di pagamento per complessivi € 213.989,64, avente ad oggetto anche le telecamere non installate e quelle disinstallate *medio – tempore* per l'opposizione del

sindacato, a fronte delle fatture della TIM s.p.a. del 29 settembre e del 31 ottobre 2018, emesse rispettivamente per “*oneri di sicurezza*”, “*verbale di collaudo del 20 settembre 2018*” e “*manutenzione*”.

Solo dopo l’avvio delle indagini e l’audizione della dott.sa Zoni, la parte pubblica firmava una nuova “*ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di impianti di videosorveglianza – revisione 2020*”, dove, rispetto all’accordo precedente, le telecamere venivano incrementate (da n. 179 a n. 188).

Tuttavia, come si evincerebbe dalla nota della Scuola del 16.9.2020, rispetto alle n. 165 nuove telecamere oggetto dell’acquisto, ne sarebbero state comunque disinstallate n. 93, mentre ben 8 dei nuovi 13 *network video recorder* non sarebbero mai stati posizionati.

In totale, secondo l’originaria impostazione accusatoria, il costo dei prodotti definitivamente non utilizzati al 16.9.2020 sarebbe stato pari ad € 26.316,00.

A seguito delle allegazioni difensive, seguite all’invito a dedurre, è stata però disposta un’attività istruttoria integrativa, dalla quale sarebbe emerso che *medio – tempore* alcuni apparecchi erano stati installati, sicché il costo di quelli non utilizzati si sarebbe ulteriormente ridotto.

A parere della Procura erariale, sussisterebbero comunque indubbiamente i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile, giacché i due convenuti avrebbero proceduto all’acquisto di diversi prodotti non installati per mancanza del previo accordo sindacale, ovvero installati solo a distanza di svariati anni, con un evidente spreco di denaro pubblico.

Il *quantum* risarcibile, come già ridotto a seguito della positiva valutazione di alcune delle deduzioni difensive, sarebbe costituito da due voci, la prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere *minidome*, del valore di € 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un totale di € 11.587,44.

Contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, del tutto irrilevante sarebbe la circostanza della "*prossima installazione*" delle n. 30 telecamere *minidome* da interno, conservate presso il magazzino della Scuola.

Per l'esattezza, secondo i deducenti, n. 24 telecamere sarebbero state inizialmente destinate ai locali ad uso laboratorio della sede di piazza San Silvestro, ma sarebbero state conservate a seguito della temporanea modifica della destinazione d'uso dei locali e in attesa del ripristino dell'attività di laboratorio, ovvero, in caso di definitività della modifica della destinazione d'uso, per essere utilizzate presso altri immobili della Scuola, previa apposita revisione dell'accordo sindacale.

Per le rimanenti n. 6 telecamere, invece, i tecnici incaricati avrebbero trovato soluzioni diverse e avrebbero deciso di conservarle per utilizzarle "*alla bisogna*", "*per eventuali sostituzioni degli apparecchi installati che nel tempo avrebbero certamente presentato rotture o malfunzionamenti*".

A parere del PM, alla luce delle risultanze del supplemento istruttorio delegato alla Guardia di Finanza, la circostanza della eventuale “*prossima installazione*” delle n. 24 telecamere sarebbe del tutto ipotetica e scarsamente verosimile, giacché non vi sarebbe alcuna notizia dell’auspicato ritorno all’originaria destinazione d’uso del Compendio di San Silvestro, mentre gli altri immobili di prossima destinazione sarebbero ancora in attesa di ristrutturazione (edificio di via Roma), o interessati dai lavori (Palazzo della Canonica), ovvero ancora non acquisiti (Palazzo Vegni); inoltre, la tesi della necessità di conservare le rimanenti n. 6 telecamere per eventuali sostituzioni sarebbe basata su di un’ipotesi del tutto astratta, tant’è che al momento nessuna di loro sarebbe mai stata utilizzata a tal fine; peraltro, le apparecchiature sarebbero state acquistate nel 2018 non per eventuali sostituzioni, ma per integrare e implementare un sistema di videosorveglianza già presente, sicché la loro mancata installazione non sarebbe certo ascrivibile a ipotetiche necessità future, ma unicamente alla violazione dell’accordo sindacale del 2017.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta sarebbe di natura gravemente colposa, in quanto sarebbero stati perfettamente noti a tutti i protagonisti della vicenda, già *ab initio*, sia il contenuto dell’accordo sindacale del 2017, che il tenore dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, mentre sotto questo profilo a nulla rileverebbe la normativa UE sopravvenuta in materia di *privacy*, entrata in vigore successivamente, *id est* nel 2018.

Nello specifico, la condotta della dott.sa Zoni sarebbe gravemente

colposa, atteso che, nella qualità di RUP e di responsabile del collaudo della fornitura, ella avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria, verificare la conformità dell'oggetto della commessa all'accordo sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, segnalare la necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare l'Amministrazione, o in alternativa prevedere con l'appaltatore un'obbligazione *sub condicione*, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale.

La negligenza del dott. Altamore, per altro verso, sarebbe ravvisabile nel fatto che, nella veste di dirigente competente in materia di approvvigionamenti, dotato di potere decisionale e di spesa, avrebbe sottoscritto il decreto di autorizzazione all'adesione alla Convenzione Consip, avrebbe nominato il RUP, avrebbe disposto tutti gli ordinativi di acquisto per la fornitura *de qua* e, in particolare, avrebbe istruito l'ordine n. 4096301 del 15 gennaio 2018, per l'intera fornitura Telecom, senza mai vigilare sulla sussistenza dei presupposti per l'acquisto; inoltre, a fronte dell'evidente illegittimità della proposta di acquisto, non avrebbe esercitato i propri poteri sostitutivi, intervenendo in luogo del RUP per impedire l'acquisto di beni tecnologici non immediatamente utilizzabili.

Pertanto, la Procura erariale ha concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 11.587,44, oltre accessori, da ripartirsi in quote uguali in funzione delle rispettive responsabilità, ritenute sostanzialmente equivalenti.

La convenuta Zoni Larissa, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il

danno erariale non sarebbe di per sé configurabile già sul piano oggettivo, giacché, come specificato dal Segretario Generale della Scuola con una nota trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, delle n. 30 telecamere che non sarebbero state mai installate ne rimarrebbero, allo stato, soltanto 6 in magazzino, “*che verranno utilizzate in futuro per eventuali sostituzioni o per nuove installazioni (previo accordo sindacale)*”.

Pertanto, risulterebbe smentita *per tabulas* la tesi della Procura, secondo la quale l’acquisto non sarebbe stato utile e non sarebbe nemmeno verosimile l’imminente installazione delle telecamere ancora inutilizzate.

Di contro, in citazione si aggiungerebbe una nuova voce di danno, non contestata con l’invito a dedurre, legata al presunto deprezzamento per obsolescenza degli apparecchi acquistati.

La tesi sarebbe però del tutto priva di pregio, in quanto si tratterebbe di modelli ancora in commercio, ampiamente acquistati ed utilizzati da committenti privati e pubblici, che al momento non avrebbero subito alcuna obsolescenza tecnologica. Infatti, la stessa Telecom Italia avrebbe previsto, per il completamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza della Scuola, di utilizzare proprio quelle telecamere già a disposizione, ritenendole perfettamente idonee all’uso.

A parere della difesa, l’azione sarebbe del tutto infondata anche sotto il profilo soggettivo, in quanto la condotta della dott.sa Zoni sarebbe stata già *ab initio* sostanzialmente conforme al contratto collettivo

integrativo del 2017, che prevedeva l'installazione di ben 179 telecamere. Trattandosi di beni da sostituire, la comparente avrebbe, infatti, ritenuto di dover acquistare tramite il sistema Consip un numero di apparecchi pari a 165, per le prossime esigenze della Scuola; a conferma dell'impostazione difensiva, quasi tutte le telecamere acquistate sarebbero state comunque utilizzate nel corso degli anni, anche in forza della necessità di dismettere quelle di tipo analogico e digitale di prima generazione e di mantenere in esercizio soltanto quelle conformi alla tecnologia prevista dal progetto. Al momento della progettazione, sarebbero state valutate anche le possibili successive variazioni degli accordi sindacali, approfittando di una Convenzione Consip ancora attiva ma in rapido esaurimento, che garantiva costi bassi, garanzia di fornitura di dispositivi della stessa marca e modello, riduzione del numero delle procedure di acquisto.

La progettazione avrebbe correttamente considerato, ad esempio, la possibilità di ridurre le telecamere nel Palazzo della Canonica, dove ne avrebbero dovuto essere installate undici, in base all'accordo sindacale del 2017, ma dove era prevedibile che la situazione sarebbe mutata; ha preso in esame un aumento degli apparecchi nelle aree esterne dei palazzi del Castelletto, Capitano e D'Ancona, dove si erano verificati numerosi episodi di microcriminalità; ha disposto l'installazione di telecamere nel complesso Piovani, non previste nell'accordo sindacale del 2017 perché la sede non era ancora in funzione a causa di lavori di ristrutturazione, ultimati solo successivamente.

A parere della difesa, pertanto, la condotta della convenuta sarebbe stata del tutto corretta; peraltro, 24 delle 30 telecamere *minidome*, di cui è stato contestato l'acquisto, erano già presenti nell'accordo sindacale del 2017, con uno scarto di appena 6.

Inoltre, la Procura erariale avrebbe sottovalutato l'incidenza del Reg. UE n. 679/2016, in materia di *privacy*, entrato in vigore nel 2018, che avrebbe costretto la Scuola ad adoperarsi per aggiornare i propri sistemi alla nuova normativa, nominando un DPO e predisponendo un Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA). Si tratterebbe, con tutta evidenza, di circostanze che avrebbero inciso sui tempi della contrattazione collettiva, unitamente all'avvicendamento dei membri della parte pubblica al tavolo sindacale ed al noto periodo di *lockdown*.

Pertanto, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi. In via subordinata, ha contestato la quantificazione del danno, oramai riveniente dall'inutilizzo di solo n. 6 telecamere; in ulteriore subordine, ha sollecitato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, per evidenti ragioni di opportunità e di giustizia.

Anche il convenuto Altamore Gesualdo Daniele Maria, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il danno erariale non sarebbe di per sé configurabile già sul piano oggettivo, giacché, come specificato dal Segretario Generale della Scuola con una nota trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, delle n. 30 telecamere che non sarebbero state mai installate ne rimarrebbero, allo stato, soltanto 6 in magazzino, "che

verranno utilizzate in futuro per eventuali sostituzioni o per nuove installazioni (previo accordo sindacale)”.

Pertanto, risulterebbe smentita *per tabulas* la tesi della Procura, secondo la quale l’acquisto non sarebbe stato utile e non sarebbe nemmeno verosimile l’imminente installazione delle telecamere ancora inutilizzate.

Di contro, in citazione si aggiungerebbe una nuova voce di danno, non contestata con l’invito a dedurre, legata al presunto deprezzamento per obsolescenza degli apparecchi acquistati.

La tesi sarebbe però del tutto priva di pregio, sia perché non vi sarebbe alcuna prova né dell’obsolescenza degli apparecchi, né dell’esistenza e dell’ammontare del danno che ne conseguirebbe, sia in quanto nel caso di specie si tratterebbe di modelli ancora in commercio, ampiamente acquistati ed utilizzati da privati e amministrazioni pubbliche, che al momento non avrebbero subito alcuna obsolescenza tecnologica. Infatti, la stessa Telecom Italia avrebbe previsto, per il completamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza della Scuola, di utilizzare proprio quelle telecamere già a disposizione, ritenendole perfettamente idonee all’uso; peraltro, l’Amministrazione avrebbe anche risparmiato sui costi, atteso che i prezzi sarebbero aumentati negli ultimi anni per ciascuna telecamera, da € 291,20 ad € 430,00 (in entrambi i casi, oltre IVA), sicché l’acquisto effettuato all’epoca avrebbe comportato un risparmio di spesa e non un esborso indebito di denaro.

A parere della difesa, l’azione sarebbe del tutto infondata anche sotto

il profilo soggettivo, in quanto gli atti di adesione alla Convenzione Consip e il successivo ordinativo di acquisto di n. 165 telecamere sarebbero stati già in origine sostanzialmente conformi al contratto collettivo integrativo del 2017, che ne prevedeva ben 179. Per queste ragioni, il dott. Altamore avrebbe correttamente dato seguito alle richieste del Responsabile dell'Area Servizi e Patrimonio della Scuola. In seguito all'entrata in vigore a maggio 2018 del Reg. UE n. 679/2016 in materia di *privacy*, la Scuola si sarebbe inoltre adoperata per aggiornare i propri sistemi alla nuova normativa sulla protezione dei dati, definendo il Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA) nel luglio 2020. Gli aggiornamenti e la conseguente interlocuzione con le rappresentanze sindacali avrebbero trovato la loro sintesi, pur con tutte le difficoltà del noto *lockdown* di quel periodo, nel "*Contratto collettivo integrativo definitivo – Revisione 2020*" del 20 ottobre 2020, con il quale sarebbe stata prevista l'implementazione del sistema di videosorveglianza della Scuola, costituito da n. 166 telecamere.

Pertanto, l'attività provvedimentale del dott. Altamore sarebbe conforme all'accordo sindacale del 2017 e, in ogni caso, legittimata dalla revisione del 2020.

Per altro verso, non rientrerebbero nelle sue attribuzioni né l'istruttoria né il controllo tecnico sulla progettazione e sulla sussistenza dei presupposti per la stipula del contratto, affidati dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 alla responsabilità del RUP, né l'attività di gestione delle gare e degli acquisti, attribuita dall'organigramma della Scuola al

Servizio Approvvigionamenti e Acquisti. Inoltre, la dott.sa Zoni, in qualità di RUP, avrebbe effettivamente curato tutti i passaggi istruttori e le verifiche sul progetto per la videosorveglianza, sicché in mancanza di qualsivoglia ipotesi di inerzia il dott. Altamore non avrebbe potuto esercitare alcun potere sostitutivo.

Pertanto, i difensori hanno concluso auspicando la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

In via subordinata, hanno contestato la quantificazione del danno, oramai riveniente dall'inutilizzo di solo n. 6 telecamere, nonché l'attribuzione della responsabilità in parti uguali ai due convenuti, ritenuta poco corretta alla luce dei maggiori compiti del RUP e delle ridotte attribuzioni del dott. Altamore, le cui decisioni sarebbero state la mera conseguenza dell'esito dell'istruttoria tecnica e delle richieste formulate dalla funzionaria, l'unica ad avere a disposizione la completezza dei dati tecnici per valutare il progetto della Telecom.

In via ulteriormente subordinata, la difesa ha sollecitato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, alla luce della complessità e della sopravvenuta evoluzione della normativa in materia di *privacy*, delle peculiarità della tematica tecnica e delle maggiori difficoltà connesse all'interruzione delle attività, a causa della pandemia da Covid 19.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha contestato l'insussistenza del danno erariale, evidenziando in primo luogo che le telecamere ancora da installare e custodite nel magazzino, secondo la nota del Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, non sarebbero 6 ma 9, in quanto per 3 si prevederebbe

la prossima (eventuale) installazione soltanto per l'autunno del 2023, presso il Palazzo della Canonica che teoricamente dovrebbe riaprire in quello stesso periodo.

In ordine alle n. 21 telecamere già tardivamente ricollocate, sarebbe invece la stessa riallocazione a dimostrarne l'obsolescenza, giacché nella nota si farebbe riferimento ad 11 telecamere da sostituire "*per obsolescenza*"; queste ultime, individuate nella comunicazione del RUP dott. Tinucci al Servizio Acquisti (dal n. 75 al n. 79 e dal n. 108 al n. 113 dell'elenco), sarebbero state acquistate nel 2018 unitamente a quelle da sostituire (non perché deteriorate dall'uso, ma) per obsolescenza, sicché si sarebbe sostanzialmente proceduto alla sostituzione di 11 prodotti dichiaratamente obsolescenti con altrettanti apparecchi oggetto dello stesso ordine di acquisto del 2018 e, dunque, anch'essi innegabilmente tramontati sotto il profilo tecnico (cioè, con quelle indicate all'allegato 4 al documento 10, dal n. 75 al n. 79 e dal n. 108 al n. 113 dell'elenco).

In altri termini, la riallocazione, peraltro tardiva rispetto al momento dell'acquisto, visti i tempi per la ristrutturazione degli edifici di destinazione, si sarebbe tradotta nella sostituzione delle telecamere già installate con altre, della stessa tipologia, acquistate con lo stesso ordine del gennaio del 2018.

In quest'ottica, le deduzioni difensive in ordine all'insussistenza dell'obsolescenza delle telecamere oggetto della commessa del 2018 sarebbero del tutto implausibili, sia per la dichiarata obsolescenza di quelle acquistate in pari data e sostituite, sia per l'inverosimiglianza

della tesi in riferimento a beni ad alto contenuto tecnologico; non a caso, negli stessi bilanci della Scuola, per gli apparecchi tecnologici verrebbe applicato un ammortamento per obsolescenza del 30% annuo, sicché la loro durata media sarebbe prevista in poco più di un triennio e, dunque, l'abbattimento del valore sarebbe tendenzialmente ben superiore a quello contestato dalla Procura.

D'altronde, il ricorso alle Convenzioni CONSIP servirebbe proprio per permettere il rapido acquisto di beni da utilizzare immediatamente, come accaduto nel caso in esame, dove l'installazione delle telecamere, tentata in tempi ristrettissimi dalla Scuola, sarebbe stata bloccata dall'opposizione dei sindacati.

In ordine alla contestazione concernente l'aumento del valore dei beni, che nel 2023 sarebbero stati acquistati ad un valore superiore (€ 430,00 per ciascuna telecamera, invece che € 291,20, in entrambi i casi oltre IVA), con il conseguente risparmio di spesa riveniente dalla commessa del 2018, il Pubblico Ministero ha dedotto che, in difetto della precisazione delle specifiche tecniche, non sarebbe documentato che si tratti degli stessi beni e che, in ogni caso, il maggior prezzo di acquisto sarebbe da ricondurre al mancato utilizzo delle Convenzioni Consip o MEPA, che al contrario potrebbe costituire di per sé un'ulteriore autonoma voce di danno erariale. Infatti, secondo la tesi difensiva, dopo oltre cinque anni gli stessi beni, ad alto contenuto tecnologico e dunque di per sé tendenzialmente obsolescenti, sarebbero stati acquistati quasi al doppio del prezzo, senza fare riferimento alle Convenzioni in essere.

In ordine all'eccezione concernente la sopravvenuta contestazione di una voce di danno nuova, non prevista nell'originario invito a dedurre e consistente nell'obsolescenza tecnologica dei beni tardivamente installati, la Procura ha evidenziato che non si tratterebbe affatto di una nuova contestazione, ma della mera riquantificazione (al ribasso) del danno. Infatti, in origine il danno era stato parametrato ai costi di acquisto delle numerose telecamere non installate, o rimosse a seguito delle proteste sindacali; poiché dopo l'invito a dedurre i convenuti avevano dimostrato che diversi apparecchi erano stati installati *medio – tempore*, la contestazione sarebbe stata ridotta sul piano meramente quantitativo alla percentuale di obsolescenza che li avrebbe colpiti, tra la data dell'acquisto e il giorno dell'effettiva (tardiva) installazione.

In merito all'elemento soggettivo, il PM ha ribadito che sussisterebbero indubbiamente gli estremi della colpa grave, in quanto, al di là della normativa UE entrata in vigore nel 2018 (ma approvata già nel 2016 e dunque di prevedibile applicabilità), l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sarebbe una norma di carattere generale ed introdotta da tempo nell'ordinamento, sicché l'acquisto delle telecamere da installare sui luoghi di lavoro, in mancanza del previo accordo sindacale, sarebbe di per sé del tutto ingiustificabile.

In linea generale, comunque, tutti i ripetuti tentativi di riallocazione delle telecamere inutilmente acquistate, anche attraverso il perfezionamento di nuovi accordi sindacali, sarebbero palesemente successivi alla notifica degli inviti a dedurre ed alle audizioni dei convenuti, sicché costituirebbero il tentativo di porre riparo all'originario, grossolano

errore nell'acquisto delle apparecchiature.

Per il resto, il PM erariale si è riportato alle argomentazioni ed alle contestazioni enucleate in citazione, insistendo per l'accoglimento della domanda.

Il difensore del dott. Altamore, in ordine al contenuto della nota del Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, ha dedotto che il termine "obsolescenza" vi sarebbe stato utilizzato in maniera del tutto impropria, giacché si sarebbe invece fatto riferimento, come sarebbe logico, al deterioramento delle telecamere derivante dal loro utilizzo, che ovviamente non avrebbe potuto colpire quelle custodite in magazzino. Peraltro, la sostituzione non sarebbe stata frutto di scelte improvvisate, ma sarebbe avvenuta di volta in volta in linea con le previsioni del Progetto del 2018.

Quanto alla tesi del risparmio di spesa, dovuto all'acquisto nel 2018 degli stessi beni pagati nel 2023 a prezzi molto più alti, ha precisato che vi sarebbe la prova specifica dell'identità della tipologia delle telecamere, in quanto il codice di riferimento sarebbe il medesimo sia nell'ordine precedente (a pag. 2), che in quello successivo (al terzo rigo).

La difesa ha ricordato, inoltre, come la stessa riduzione della domanda, rispetto all'originario invito a dedurre, provi che l'installazione successiva delle telecamere non utilizzate *illico et immediate* sarebbe stata sempre possibile, tant'è che la stessa Telecom Italia avrebbe proposto di effettuare le sostituzioni proprio con quelle già in possesso della Scuola e custodite in magazzino, ritenendole pacificamente non

obsolete.

Sui maggiori costi dell'acquisto del 2023, ha precisato che la Scuola si sarebbe rivolta alla Telecom solo perché si tratterebbe della ditta incaricata della gestione del Progetto del 2018, sicché si tratterebbe unicamente dell'aggiornamento degli acquisti attraverso lo stesso fornitore.

In ogni caso, il danno, riveniente dall'impossibilità di utilizzare immediatamente le telecamere, si sarebbe pressoché azzerato nel corso degli anni, essendo rimasti da installare solo pochi apparecchi, serbati per le fisiologiche sostituzioni dei beni deteriorati, che avvengono normalmente in qualsiasi contesto.

Quanto all'obsolescenza, si dovrebbe misurare sull'utilizzo concreto delle telecamere; infatti, se nel 2018 ne fossero state acquistate di meno, sarebbe stato necessario ordinarne di più nel 2023, a prezzi oggettivamente superiori.

In merito ai diversi ruoli nella fattispecie causativa dell'ipotetico danno erariale, il difensore ha ribadito che sarebbe il RUP, anche secondo le Linee Guida dell'ANAC, a dover istruire la pratica e verificare la conformità dell'ordine alla normativa vigente, mentre il dirigente si limiterebbe a sottoscrivere la documentazione già predisposta.

Il convenuto ha insistito, pertanto, per la reiezione della domanda, ripotandosi per il resto a tutte le ulteriori deduzioni e conclusioni rassegnate in citazione.

Il difensore della dott.sa Zoni, dopo essersi associato alle argomentazioni articolate nell'interesse del dott. Altamore, ha ribadito

come il nucleo essenziale (ed attuale) della questione consista nella rilevanza o meno dei costi inerenti alle uniche telecamere ancora non installate, pari a sei, che dovrebbero servire da riserva per eventuali sostituzioni e che non sarebbero nemmeno in numero sovrabbondante, essendo del tutto proporzionate a quelle in esercizio nei diversi locali della Scuola. Inoltre, ha aggiunto che il termine "obsolescenza", riportato nella PEC in data 8 giugno 2023, sarebbe con tutta evidenza il frutto di un mero errore materiale, trattandosi in realtà di normale e fisiologico deterioramento delle telecamere installate da tempo.

Ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda.

In sede di repliche, il PM ha posto in evidenza come il termine "obsolescenza" abbia un significato proprio, specifico e del tutto diverso dal concetto di deterioramento fisico; peraltro, trattandosi di telecamere da interni e non da esterni, il deterioramento non potrebbe avere l'incidenza prospettata dai difensori.

Quanto alle nuove telecamere acquistate nel 2023, ha ribadito come non vi sia prova dell'identità della tipologia con quelle del 2018 e che, se vi fosse, l'evento costituirebbe un ulteriore ipotetico danno erariale, giacché sarebbero stati acquistati gli stessi beni ad un prezzo quasi doppio e al di fuori dalle Convenzioni Consip o MEPA.

Dopo le repliche del PM, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha

convenuto in giudizio Zoni Larissa ed Altamore Gesualdo Daniele Maria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, nella misura complessiva di € 11.587,44, da ripartirsi nella misura del 50% cadauno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

A sostegno della domanda, ha dedotto che i due convenuti, nei rispettivi ruoli la prima di RUP e di responsabile dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità, il secondo di dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa, avrebbero proceduto all'acquisto di numerose videocamere ad alta definizione per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati, senza poterle effettivamente installare per mancanza del previo accordo sindacale, necessario per la sorveglianza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 4 St. Lav., ovvero dovendole successivamente disinstallare a causa delle proteste del personale dipendente.

Il *quantum* risarcibile, come già ridotto a seguito della positiva valutazione di alcune delle deduzioni difensive, sarebbe costituito da due voci, la prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere *minidome*, del valore di € 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un

totale di € 11.587,44.

2. L'esame del merito della domanda. La condotta illecita e l'elemento soggettivo.

La fattispecie in esame concerne un'ipotesi di sindacato sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, per l'acquisto di numerose telecamere concretamente non utilizzabili, secondo gli ordinari tempi di installazione.

Benché non sia stata sollevata alcuna questione sul punto, non appare ultroneo evidenziare, preliminarmente, che non vi sono dubbi sulla provvista di giurisdizione del giudice contabile, che infatti *“non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia”* (Cass. SS.UU., sent. n. 6462 del 2020).

Decidendo su di un caso analogo di acquisto di un bene, *“in totale stato di abbandono e degrado”*, mai riconvertito ad una *“utilizzazione proficua per la comunità amministrata”*, la Corte di Cassazione ha ribadito come sia *“jus receptum che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti”* non ne comporti *“la sottrazione ad ogni possibilità di controllo”*. Infatti, *“l'insindacabilità nel merito”* ex art. 1 l. 20/94 *“non priva”* il giudice contabile *“della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale: in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti*

compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore”; “si deve quindi richiamare, quale limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici”. Ne consegue che la Corte dei conti, “nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, l’art. 1, primo comma, della legge” n. 20/94 “stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell’azione amministrativa” (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 10814/2016).

Sul punto, in giurisprudenza è stato chiarito, altresì, che “ad escludere ogni dubbio di illegittima invasione della sfera di competenze riservate al legislatore, soccorre l’ulteriore principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha

inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro lato, l'art.1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art.97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell'azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Inoltre, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Più in generale è stato altresì precisato che il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile” (Cass. SS.UU. sent. n. 1979/2012)” (così, ex plurimis, Sez. I Centr., sent. n. 94/2022).

Nel caso in esame, come si desume dalla documentazione riversata agli atti del giudizio, il dirigente dott. Altamore ha dapprima decretato (all. 1 alla cit.) l'adesione della Scuola alla convenzione Consip “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – lotto 2”, concernente la manutenzione del sistema esistente, l'ampliamento del numero delle

telecamere e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi già a disposizione, dietro il pagamento della somma di € 6.000,00 (all. 2), nominando contestualmente RUP la dott.sa Zoni, quale responsabile dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità; successivamente, ha acquisito il progetto preliminare di Telecom Italia (all. 4), che prevedeva di installare n. 165 nuove telecamere, in aggiunta a quelle già esistenti, nonché 13 *network video recorder*, da distribuire tra i quindici edifici che compongono il complesso della Scuola Normale Superiore di Pisa.

A fronte del progetto, l'Amministrazione ha emesso così un ordine diretto di acquisto (n. 4096301 del 19.1.2018), a firma dello stesso dirigente dott. Altamore, per un importo di € 297.225,27 (all. 3). Dopo il collaudo, del quale era responsabile la dott.sa Zoni, è stata rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, per un totale di € 243.627,27.

In origine, dunque, come precisato dalla Scuola su richiesta della Procura erariale, il contratto era stato stipulato per l'acquisto di n. 165 telecamere, da installare entro i normali tempi tecnici presso le diverse sedi (nota del 4.8.2020, all. 3); contrariamente a quanto argomentato dai convenuti, l'acquisto non era finalizzato ad un utilizzo futuro ed eventuale delle apparecchiature.

Infatti, come si desume dall'annotazione apposta in calce al verbale di collaudo, si era tentato di installare tutte le telecamere, ma le operazioni erano state interrotte "*causa relazioni sindacali*", con l'auspicio di riprendere i lavori "*appena possibile*".

La ricostruzione della vicenda, patrocinata dalla Procura, trova

conferma nei chiarimenti forniti dalla stessa convenuta dott.sa Zoni, che spiega non solo che dopo l'opposizione dei lavoratori non si era pervenuti ad un nuovo accordo sindacale sull'installazione dei numerosi sistemi di videosorveglianza, ma anche come in alcuni casi si era dovuto procedere a disinstallare le telecamere già piazzate (cfr. verb. audizione del 7.9.2020, in atti).

Un'ulteriore conferma si trae dalle comunicazioni sindacali acquisite dagli inquirenti (all. 13 all'annotazione della Guardia di Finanza, doc. 3). Infatti, la RSU si era opposta con decisione, facendo presente per iscritto che non erano previste nuove installazioni nel contratto integrativo del 26 luglio 2017, vigente in quel momento; aveva aggiunto che alcune delle telecamere erano orientate su postazioni di lavoro e che, in mancanza di accordo, era palese la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sicché occorreva rimuovere i dispositivi con urgenza, in attesa di un nuovo tavolo di contrattazione, richiesto invano più volte fino al mese di maggio.

Pertanto, dopo l'acquisto, i convenuti erano riusciti a far installare soltanto 63 telecamere (v. nota dell'Amministrazione del 4.8.2020, all. 3),

Nonostante la mancata installazione di parecchi dei dispositivi, il 13 febbraio 2019 veniva emesso un ordinativo di pagamento per complessivi € 213.989,64, avente ad oggetto anche le telecamere non installate e quelle disinstallate *medio – tempore* per l'opposizione del sindacato, a fronte delle fatture della TIM s.p.a. del 29 settembre e del 31 ottobre 2018, emesse rispettivamente per "oneri di sicurezza",

“verbale di collaudo del 20 settembre 2018” e “manutenzione”.

Solo dopo l’avvio delle indagini e l’audizione della dott.sa Zoni, la parte pubblica firmava una nuova “*ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di impianti di videosorveglianza – revisione 2020*”, dove, rispetto all’accordo precedente, le telecamere venivano incrementate (da n. 179 a n. 188).

Inoltre, *medio – tempore*, venivano installati diversi altri dispositivi (annotazione della Guardia di Finanza del 9.12.2022, all. 10).

I successivi tentativi di trovare un nuovo accordo con i sindacati e di utilizzare il più possibile le apparecchiature improvvidamente acquistate non esclude che, al momento dell’effettuazione dell’ordine, non sussistessero i presupposti per disporre l’acquisto, in quanto non era stato ancora concluso un accordo sindacale che permettesse di derogare al divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

A fronte del divieto legislativo, contenuto in una norma vigente da tempo nell’ordinamento e che rappresenta un principio di carattere generale nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, i convenuti avrebbero potuto e dovuto, nei rispettivi ruoli, verificare la conformità dell’oggetto della commessa all’accordo sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, attivare un nuovo accordo prima di impegnare l’Amministrazione, o in alternativa prevedere con l’appaltatore un’obbligazione *sub condicione*, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale.

Poiché, infatti, “*l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più*

generale principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell'azione amministrativa" (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 10814/2016), l'aver proceduto ad acquistare beni astrattamente utili per l'Amministrazione, ma di fatto inutilizzabili perché impossibili da installare secondo i normali tempi di utilizzo, a causa della mancanza del necessario accordo sindacale, costituisce un evidente spreco di denaro pubblico, in netto contrasto con i principi di economicità e di efficacia e, dunque, di legalità dell'agire amministrativo.

Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, sussistono indubbiamente i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile.

Sotto il profilo soggettivo, la condotta è *ictu oculi* di natura gravemente colposa, in quanto erano perfettamente noti a tutti i protagonisti della vicenda, già *ab initio*, sia il contenuto dell'accordo sindacale del 2017, che il tenore dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, di per sé ostativi alla possibilità di utilizzare effettivamente i dispositivi già al momento dell'acquisto. Di contro, in quest'ottica, come correttamente argomentato dalla Procura erariale, a nulla rileva la normativa UE sopravvenuta in materia di *privacy*, entrata in vigore solo successivamente, nel 2018.

Nello specifico, la condotta della dott.sa Zoni è di matrice gravemente colposa, atteso che, nella qualità di RUP e di responsabile del collaudo della fornitura, ella avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria, verificare la conformità dell'oggetto della commessa all'accordo sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, segnalare la

necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare l'Amministrazione, o in alternativa prevedere con l'appaltatore un'obbligazione *sub condicione*, subordinata al raggiungimento di un nuovo accordo sindacale.

La negligenza del dott. Altamore, per altro verso, è ravvisabile nel fatto che, nella veste di dirigente competente in materia di approvvigionamenti, dotato di potere decisionale e di spesa, aveva sottoscritto il decreto di autorizzazione all'adesione alla Convenzione Consip ed aveva disposto tutti gli ordinativi di acquisto per la fornitura *de qua*; in particolare, aveva istruito l'ordine n. 4096301 del 15 gennaio 2018, per l'intera fornitura Telecom, senza mai vigilare sulla sussistenza dei presupposti per l'acquisto.

3. L'esame del merito della domanda. Il *quantum* risarcibile.

In ordine al *quantum*, la tesi accusatoria è condivisibile solo parzialmente.

E' pacifico tra le parti che, dopo le difficoltà iniziali (che hanno comunque rivelato l'erroneità dell'acquisto e l'inammissibile leggerezza nel valutarne la pratica utilizzabilità), parecchi dispositivi sono stati concretamente installati nel corso degli anni. La circostanza non prova l'originaria correttezza delle operazioni di acquisto, ma comporta una sensibile riduzione del *quantum* risarcibile, proprio perché, di fatto, una parte dei beni sono stati utilmente impiegati per le esigenze dell'Amministrazione.

Prendendo atto della sopravvenuta utilizzazione di parte delle telecamere, la Procura erariale, dopo l'invito a dedurre, ha precisato al

ribasso il *quantum* risarcibile, individuandolo in due diverse voci, la prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere *minidome*, del valore di € 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un totale di € 11.587,44.

Quanto alla prima voce di danno, pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere *minidome*, del valore di € 5.275,20), dalla nota del Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, si evince che *rebus sic stantibus* rimangono da installare n. 9 telecamere. Di queste nove apparecchiature, mentre sei restano in magazzino a disposizione per eventuali future sostituzioni, le tre rimanenti sono invece destinate ad una prossima imminente installazione nell'autunno del 2023, presso il Palazzo della Canonica di Pisa, che teoricamente dovrebbe riaprire in quello stesso periodo.

Il costo delle sei telecamere non ancora utilizzate, pari a complessivi € 1.055,04 (calcolato detraendo dalla somma di € 5.275,20 il costo degli altri 24 dispositivi), costituisce indubbiamente danno erariale, giacché, come chiarito in precedenza, l'acquisto non era stato effettuato nell'ottica di creare scorte di magazzino per eventuali sostituzioni, ma con l'obiettivo di installarle immediatamente.

Di contro, si ritiene che non debbano confluire nel *quantum* risarcitorio

anche i costi sostenuti per l'acquisto delle tre telecamere di prossima installazione, che rientrano comunque in un piano di utilizzazione predisposto dall'Amministrazione nell'esercizio della sua discrezionalità, privo di evidenti criticità sotto il profilo della regolarità amministrativa o *sub specie* dell'efficacia e dell'economicità.

In ordine alla seconda voce di danno, i convenuti hanno osservato che sarebbe stato introdotto un nuovo ed autonomo titolo di responsabilità, non contestato con l'invito a dedurre.

Anche se non è stata formulata *expressis verbis* un'eccezione di inammissibilità, non appare superfluo dare atto di come non si tratti di una nuova contestazione, ma della mera riquantificazione (al ribasso) del danno. Infatti, in origine il danno era stato parametrato ai costi di acquisto delle numerose telecamere non installate, o rimosse a seguito delle proteste sindacali; poiché dopo l'invito a dedurre i convenuti avevano dimostrato che diversi apparecchi erano stati installati *medio tempore*, la contestazione è stata ridotta sul piano meramente quantitativo alla percentuale di obsolescenza che li avrebbe colpiti, tra la data dell'acquisto e il giorno dell'effettiva (tardiva) installazione.

Ne consegue che, essendo stata operata una mera precisazione (peraltro al ribasso) di carattere quantitativo, la contestazione è ammissibile.

Nel merito, la domanda non è però fondata.

Indubbiamente, costituisce fatto notorio che i beni ad alto contenuto tecnologico vadano incontro ad una tendenziale obsolescenza; il periodo da prendere in considerazione e la quota del costo originario

da ascrivere alla progressiva obsolescenza variano, però, non solo in base alla tipologia dei beni, ma anche in funzione delle esigenze del mercato e, soprattutto, dell'effettiva evoluzione tecnologica.

Se ai fini della redazione dei documenti di bilancio è corretto inscrivere quote di ammortamento dei beni per obsolescenza di carattere presunto e calcolate secondo i principi contabili, in sede processuale occorre, invece, fornire la prova piena (anche in via presuntiva, ma oltre la soglia indiziaria) del *quantum* del costo originario da computare a titolo di danno per la tardiva utilizzazione.

Nel caso in esame, a fronte delle specifiche contestazioni difensive, le presunzioni fatte valere da parte attorea non appaiono idonee ad integrare la prova piena del danno, in quanto non è possibile operare un raffronto ragionevolmente certo con le somme di denaro che sarebbero state impegnate successivamente, per l'acquisto di beni analoghi e più avanzati sotto il profilo tecnologico.

In altri termini, è ragionevole presumere che le telecamere non installate *illico et immediate* siano divenute più o meno obsolescenti nel corso degli anni, ma non è possibile stabilire con ragionevole certezza probatoria né quali siano le quote effettive di svalutazione, atteso che la Telecom le considerava pacificamente come ancora utilizzabili, né, *a contrario*, se i costi sarebbero stati o meno superiori ed in quale misura, qualora l'acquisto fosse stato effettuato in un momento successivo.

Ne consegue, sotto questo profilo, la reiezione della domanda.

4. Conclusioni. Le statuizioni accessorie.

In conclusione, il *quantum* risarcibile è pari unicamente al costo delle sei telecamere non ancora utilizzate, ovverosia a complessivi € 1.055,04.

Alla luce della chiarezza del principio di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e del tenore dell'accordo sindacale del 2017, non si ritiene di dover esercitare il potere di riduzione dell'addebito, in quanto il riscontro sulla sussistenza dei presupposti per l'installazione immediata delle telecamere, *a fortiori* se puntate su postazioni di lavoro, appariva di carattere assolutamente semplice e non necessitava di certo di alcuna istruttoria particolarmente ardua e approfondita.

Le quote di responsabilità da ascrivere ai due convenuti non possono essere però determinate in parti uguali, giacché, come correttamente evidenziato dal convenuto dott. Altamore, non rientravano nelle sue attribuzioni né l'istruttoria, né (in prima battuta) il controllo tecnico sulla progettazione e sulla sussistenza dei presupposti per la stipula del contratto, affidati dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 alla responsabilità del RUP, né l'attività di gestione delle gare e degli acquisti, attribuita dall'organigramma della Scuola al Servizio Approvvigionamenti e Acquisti.

Si ritiene, pertanto, che il danno debba essere parziariamente ascritto per un terzo al dott. Altamore (*id est*, per € 351,68) e per due terzi alla dott.sa Zoni (dunque, per € 703,36).

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di

operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Avuto riguardo alla soccombenza reciproca ed alla rilevante differenza tra le originarie contestazioni ed il *quantum* risarcibile, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Zoni Larissa e Gesualdo Daniele Maria Altamore;

ACCOGLIE

la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna:

1) Zoni Larissa al pagamento della somma di € 703,36 (settecentotre/36), in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo;

2) Gesualdo Daniele Maria Altamore al pagamento della somma di € 351,68 (trecentocinquantuno/68), in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Rigetta per il resto.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 7/8/2023

Il Funzionario

dott. Simonetta agostini

(f.to digitalmente)